



## ***Imu e finte residenze turistiche, accertamenti sugli ultimi 5 anni***

Con la sentenza 20130/2020 la Corte di cassazione apre la strada al recupero dell'evasione Imu sulle doppie abitazioni principali (Sole 24 Ore del 30 settembre). **La sentenza afferma che nel caso di spaccettamento della famiglia, in realtà né l'abitazione in città né quella turistica possono considerarsi abitazione principale.** La disciplina Imu prevede che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». **È quindi evidente che, nel caso di spaccettamento della famiglia, la condizione prevista dalla normativa (la residenza e dimora dell'intero nucleo familiare) non si verifica né per l'abitazione di città né per quella turistica.** Il problema del recupero dell'evasione si pone per la posizione assunta dal dipartimento delle Finanze nella circolare n. 3/DF del 2012, nella quale si era ammessa la possibilità di avere una doppia abitazione principale, anche se motivata da ragioni lavorative. Le pronunce della Corte di cassazione ora risolvono il problema delle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi, prima accertabili solo attraverso un'accurata verifica circa l'assenza della dimora abituale. A ciò si aggiunge ora anche il filone delle abitazioni in città, ovvero quelle di norma occupate dall'altro coniuge e dai figli, spesso non oggetto di specifico accertamento da parte dei Comuni, ma ora più agevolmente accertabili.